

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Milano

RICORSO

In favore di:

1. Cannas Paola, nata a Cagliari il 25.12.1977, residente a Cagliari, Via Monteverdi n.45, c.f. CNN PLA 77T65 B354G;
2. Carraffa Paola, nata a Genova il 25.01.1965, residente in Via Tortona n. 5, Genova, c.f. CRR PLA 65A65 D969K;
3. Corbi Massimo, nato a Milano il 14.03.1967, residente in Milano, Via Lorenteggio n.205, c.f. CRB MSM 67C14 F205O;
4. Cristani Claudio, nato a Asola MN il 24.03.1969, residente in Vicolo Pertusio n.13, Cremona, c.f. CRS CLD 69C24 A470W;
5. Dattilo Carmen Alma, nata a Gaeta il 18.09.1987, residente in Milano, Piazza G. Bonomelli n. 4, c.f. DTT CMN 87P58 D843D;
6. Di Tommaso Alessandro, nato a Milano il 4.07.1979, residente in Via Gran Paradiso n. 5, Lainate MI, v.f. DTM LSN 79L04 F205M;
7. Dotti Samuele, nato a Cantù CO il 18.04.1983, residente in Cernobbio CO, Via Costa d'Oro n.3, c.f. DTT SML 83D18 B639U;
8. Esposito Francesco, nato a Ischia NA il 3.10.1978, residente in Forio NA, Via Spinesante n.10, c.f. SPS FNC 78R03 E329K;
9. Faggiani Vittoria, nata a Trani il 12.04.1983, residente in Milano, Via Fratelli Pozzi n. 1, c.f. FGG VTR 83D52 L328I;
10. Fulgosi Alessandro, nato a Piacenza il 19.11.1969, residente in Piacenza, Via Vicentini n. 6, c.f. FLG LSN 69S19 G535M;

11. Grampa Eleonora, nata a Varese il 9.04.1973, residente in Via E.de Marchi n. 12, Varese, c.f. GRM LNR 73D49 L682H;

12. Maggini Tomislav, nato a Zagabria (Croazia) il 29.06.1986, residente in Via Evaristo Almici 38/A, Rezzato BS, c.f. MGG TSL 86H29 Z149O;

13. Monzio Compagnoni Marco, nato a Treviglio il 9.02.1977, residente in Via Giotto n.5, Verdello BG, c.f. MNZ MRC 77B09 L400M;

14. Morandi Nausica, nata a Cremona il 20.08.1983, residente in San Bassano CR, Via Marconi n.21, c.f. MRN NSC 83M60 D150I;

15. Odoardi Fabio, nato a Ortona il 22.08.1983, residente in Alanno PE, Via Catarina n.15, c.f. DRD FBA 83M22 G141P;

16. Rigamonti Ivan, nato a Lecco il 5.09.1979, residente in Barzanò, Via Risorgimento n.20, c.f. RGM VNI 79P05 E507B;

17. Scafili Rosario Massimo, nato a Catania il 10.11.1973, residente in Milano, Via Giulio Carcano 39, c.f. SCF RRM 73S10 C351I;

18. Serafini Monica, nata a Camerino il 28.07.1984, residente in Via Elio Crotti n.16, Cremona, c.f. SRF MNC 84L68 B474Y;

19. Spreafico Giorgio, nato a Merate il 11.04.1992, residente in Via Vittorio Veneto n.6/D, La Valletta Brianza LC, c.f. SPR GRG 92D11 F133X;

tutti rappresentati e difesi, come da deleghe in calce al presente atto, anche disgiuntamente, dal Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c.f. NGL VTR 55C26 L833G, fax 02/796409, P.E.C. vittorio.angiolini@milano.pecavvocati.it), dall'Avv. Luca Formilan (c.f. FRM LCU 67E23 L157B, fax 02/796409, P.E.C. luca.formilan@milano.pecavvocati.it) e dall'avv. Alessandro Basilico (c.f. BSL LSN 85R11 B300W, fax 02/796409, P.E.C. alessandro.basilico@milano.pecavvocati.it), i quali dichiarano di volere ricevere

le comunicazioni alla casella P.E.C. vittorio.angiolini@milano.pecavvocati.it, ed al n. fax del Prof. Avv. Vittorio Angiolini 02/796409, con elezione di domicilio presso lo studio dei nominati professionisti in Milano, Via Chiossetto n.14, ricorrenti;

contro

- Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, Via Freguglia n.1, Milano;

- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, Via Freguglia n.1, Milano;

e nei confronti di

- Nardin Alessandro, nato a Milano il 8.09.1977, residente in Milano, Via Cassinari Bruno n.13, c.f. NRD LSN 77P08 F205T;

- Reghezza Marco, nato il 24.12.1968 a Sanremo (IM), c.f. RGH MRC 68T24 I138B, residente in Taggia, Via Ruffini n.3;

per l'annullamento, previa idonea cautela,

- del provvedimento USR Lombardia del 22 agosto 2016 n.13852, con il quale si dispone e si pubblica l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per la Classe di concorso Ambito disciplinare 3 - Musica "*Concorso per titoli ed esami di cui al DDG 106 del 23 febbraio 2016*" (classe di concorso A029/A030) e dell'allegato elenco dei candidati ammessi, anche in quanto non comprendono e non ammettono i ricorrenti alle prove orali;

- dei provvedimenti Direzione generale USR Lombardia 10 ottobre 2016 n. 2947 e 21 settembre 2016 n. 2853, delle allegate graduatorie di merito e degli esiti

del concorso indetto con D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016, relativi all'ambito disciplinare 3 – Musica per la Regione Lombardia;

- del provvedimento Direzione generale USR Lombardia 23 settembre 2016 n.2874, della allegata graduatoria di merito e degli esiti del concorso indetto con D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016, relativi all'ambito disciplinare 3 – Musica per la Regione Liguria;

- del provvedimento Direzione generale USR Lombardia 23 settembre 2016 n.2875, della allegata graduatoria di merito e degli esiti del concorso indetto con D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016, relativi all'ambito disciplinare 3 – Musica per la Regione Friuli Venezia Giulia;

- del provvedimento USR Lombardia 15 luglio 2016 n. 11835, dell'allegato calendario delle prove pratiche e delle allegate indicazioni per la prova pratica, nonché di tutti i provvedimenti con i quali si sono pubblicate il giorno prima della prova pratica le tracce;

- del provvedimento 27 maggio 2016 n.8791 USR Lombardia con il quale sono state pubblicate le griglie di valutazione delle prove scritte e pratiche, nonché delle griglie di valutazione delle prove scritte e pratiche di cui agli allegati n.2 del verbale Commissione n.01 del 23.05.2016 e di cui al verbale n.1 del verbale Commissione n.01 del 23 05 2016;

- delle valutazioni e di tutti i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla Classe di concorso Ambito disciplinare 3 – Musica, Classe A/29 A/30, anche con riferimento agli esiti delle prove scritte, pratiche e orali;

- di ogni atto presupposto, connesso o esecutivo, con riserva di motivi aggiunti;

e per il risarcimento

di ogni danno subito e subendo dai ricorrenti a seguito degli impugnati atti dell'amministrazione.

Fatto

Con Decreto 23.02.2016 n. 106 prot. del MIUR è stato bandito il “*Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado*”.

In particolare, per quanto qui rileva, è stato composto ai fini del reclutamento l’ambito disciplinare AD03 - Musica, comprendente sia la classe di concorso A029 (musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado) sia la classe di concorso A030 (musica nella scuola secondaria di I grado)

Preme sottolineare sin d’ora che per questo specifico ambito disciplinare l’USR Lombardia ha gestito operazioni concorsuali volte ad assegnare 61 posti per la classe A030 (istituti secondari di primo grado) e 0 posti per la classe A029 (istituti secondari di secondo grado).

Tutti i ricorrenti si sono candidati per i posti relativi alla classe A030 per la Lombardia (ad eccezione della ricorrente Carraffa, per la Liguria); essi hanno sostenuto le prove scritte e pratiche, e non risultano ammessi alle prove orali.

Ai sensi degli artt. 6 e ss. del Bando, il concorso si articola in prova scritta, prova pratica e prova orale, oltre alla valutazione dei titoli.

Al fine di procedere alla costituzione delle Commissioni giudicatrici, l’USR ha raccolto le disponibilità di candidati alla nomina quali Presidente di Commissione, commissari e aggregati.

Con decreto USR 3.05.2016 n. 234 venne nominata la Commissione giudicatrice, oltre ai membri aggregati.

In data 4.05.2016 si sono svolte le prove scritte (come da calendario di cui a nota USR 18 aprile 2016 n.6069).

Con nota USR 27 maggio 2016 n.8791 vennero pubblicate la griglie di valutazione per la prova scritta e pratica, adottate dalla Commissione per la classe di concorso AD03 con verbale 23 maggio 2016 (verbale 1, all.1 e 2).

Con nota USR 15 luglio 2016 n.11835 venne pubblicato il calendario della prova pratica, con relativa ripartizione dei candidati per giorno di chiamata, nonché le *“Indicazioni ai candidati per lo svolgimento della prova pratica”*.

Con decreto USR 22 agosto 2016 n.13852 venne pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale. Tutti i ricorrenti non sono stati ammessi alla prova orale.

Gli atti dell’amministrazione vengono impugnati per i seguenti motivi.

In diritto

Primo motivo. Violazione o falsa applicazione di norma di legge; art.6 Decreto MIUR 95/2016; disposizioni contenute nell’allegato A del Decreto ministeriale n.95/2016; violazione della Circolare applicativa del Ministero del 18 maggio 2016 n.14097. Eccesso di potere, carenza di motivazione, motivazione contraddittoria e irragionevole. Violazione dei principi di collegialità, trasparenza, imparzialità e parità di trattamento nelle procedure di reclutamento per il pubblico impiego.

In linea generale, la prova pratica si è svolta con modalità che si pongono in violazione di quanto disponeva il Decreto MIUR 95/2016.

Per la classe di concorso A/29 e A/30 – Musica, l’Allegato A del Decreto 95/2016 (pagg. 7 e ss.) prevedeva che *“il candidato avrà a disposizione 120 minuti per preparare la prova, di cui al massimo 15 per scegliere il brano”*; si prevedeva inoltre che *“la prova avrà durata di 30 minuti, di cui 5 per l’illustrazione degli obiettivi didattici specifici e delle finalità formative”*.

Le “*indicazioni ai candidati per lo svolgimento della prova pratica*” emanate dalla Commissione (e allegate alla nota USR del 15 luglio 2016 n.11835) non hanno rispettato queste disposizione, e vengono qui impugnate.

Con queste indicazioni, infatti, la Commissione ha previsto non solo che la terna di brani venisse estratta il giorno prima della prova, fatto che di per sé, come si vedrà, costituisce un autonomo profilo di illegittimità; ma ha altresì disposto che il candidato “si prepara il brano per soli 15 minuti”, precisando altresì che la prova avrà durata di 30 minuti “di cui i primi 5 minuti per la descrizione **scritta** degli obiettivi didattici specifici e delle finalità formative”.

E con queste modalità la prova pratica si è effettivamente svolta; anzi, e addirittura, nella prova pratica che si è svolta presso l'Istituto Manzi il 5 agosto (alla quale ha partecipato fra gli altri il ricorrente Cristani) parrebbe che non siano stati concessi neppure i 15 minuti per preparare il brano.

I candidati, quindi, in luogo di 120 minuti per la preparazione del brano hanno avuto al massimo e “*solo 15 minuti*”. Ciò contrasta con le richiamate disposizioni ministeriali dell'Allegato A del Decreto 95/2016, e realizza una violazione dell'**art. 6 comma secondo del Decreto 95/2016**, il quale prevede che “*nei casi in cui la durata della prova non è indicata nell'allegato A, la stessa è determinata dalla Commissione giudicatrice*”. Ciò significa che quando la durata della prova è determinata dall'allegato A (come nel nostro caso) la Commissione non può modificarla.

Inoltre, la Commissione ha imposto una descrizione “**scritta**” degli obiettivi didattici, in soli 5 minuti, in luogo di una esposizione orale che sarebbe stata molto più abbordabile nei 5 minuti concessi dal Decreto 95/2016, allegato A, pag.7. D'altra parte il Decreto non prevedeva una “*descrizione scritta*” degli obiettivi didattici, bensì solamente una “*illustrazione*”.

Occorre peraltro considerare che l'esposizione scritta risulta del tutto immotivata, irragionevole e comunque non pertinente all'ambito delle competenze proprie di una prova pratica.

E' da precisare, comunque, che siffatte modalità di svolgimento della prova pratica – del tutto contrastanti con quanto prevedeva il Decreto 95 - non erano neppure state predeterminate dalla Commissione in occasione della adozione della griglia, che nulla prevede sui tempi di svolgimento della prova.

Le modalità con le quali si è svolta la prova pratica, pertanto, si pongono in chiaro contrasto con quanto prevedeva il Decreto 95, e sono state notevolmente penalizzanti per i candidati, conducendo ad una procedura e a valutazioni illegittime, che devono essere annullate.

Né può valere, a giustificazione delle modalità di svolgimento della prova pratica indicate dalla Commissione, il fatto che la stessa Commissione nelle indicazioni pubblicate il 15 luglio 2016 avesse previsto l'estrazione anticipata della terna dei brani (*"24 ore prima si estrae la terna che viene pubblicata sul sito istituzionale"*).

In primo luogo è da sottolineare che l'estrazione anticipata della traccia non autorizzava comunque a ridurre il tempo di preparazione del brano durante la prova; anche ammettendo che l'estrazione anticipata della traccia fosse legittima, ciò comunque non consentiva alla Commissione di modificare nella sostanza le modalità di svolgimento della prova, andando ad incidere in maniera significativa sui tempi e sulle forme di esposizione a disposizione dei candidati.

In ogni caso, l'estrazione anticipata del brano il giorno prima della prova pratica configura notevoli profili di illegittimità della procedura.

Con questa modalità innanzitutto si è consentito che, per i candidati che non fossero presenti alla estrazione, le tracce venissero estratte da altri soggetti (non conosciuti); quando invece il Decreto 95 prevedeva che "ogni candidato sorteggerà la terna di brani di differenti generi fra i quali potrà scegliere quello da svolgere al momento della prova".

Inoltre la Commissione, in questo contravvenendo anche alle proprie indicazioni, ha provveduto alla estrazione anticipate delle tracce con tempistiche diverse, e con scarti di differenza temporale notevoli, provocando una concreta disparità di trattamento dei candidati.

Infatti le estrazioni avvenute nei giorni 3, 8, 9, 10,11, 12, 16 e 17 agosto hanno riguardato sia prove pratiche che dovevano svolgersi il giorno dopo a partire dalle 8,45, sia prove pratiche che dovevano svolgersi il giorno dopo a partire dalle ore 14.

Con la conseguenza che molti candidati hanno avuto un vantaggio di oltre il 20% di tempo rispetto ad altri; e questo con inevitabili ripercussioni sulle valutazioni della Commissione, che si è trovata a valutare candidati che non avevano usufruito delle stesse condizioni per sostenere la prova.

In ogni caso, l'estrazione anticipata comporta un chiaro contrasto con principi fondamentali che attengono a **imparzialità, trasparenza e parità di trattamento** nelle procedure di pubblica selezione.

Né appare rilevante osservare che la possibilità di conoscere con anticipo la traccia fosse stata concessa a tutti i candidati, sia potendo presenziare alla estrazione, sia potendo consultare la traccia pubblicata sul sito web dell'USR.

Il motivo di impugnazione infatti non concerne solamente una lesione della dovuta parità di trattamento; l'estrazione anticipata del brano ha snaturato gli contenuti della prova predisposta dal ministero.

E' cosa ben diversa conoscere prima la traccia da preparare o doverla preparare il giorno della prova. Nel primo caso vengono valorizzate competenze di studio e approfondimento, nel secondo caso la prova assume connotazione più tecnica e maggiormente connessa a talenti ed esperienze personali.

L'estrazione anticipata del brano ha quindi provocato il mutamento dell'oggetto della prova, e i candidati sono stati valutati per una prova ben diversa rispetto a quella disposta dal Ministero.

Si consideri, peraltro, che il reclutamento doveva essere condotto con riferimento alle competenze dei singoli candidati, mentre è evidente che la conoscenza anticipata del brano può consentire ad alcuni candidati di presentarsi il giorno successivo dopo essersi consultati con terzi soggetti, e sfruttare in questo modo soluzioni, talenti e competenze di cui non dispongono personalmente.

Inoltre, i candidati si erano avvicinati alla prova proprio adeguando la loro preparazione in funzione di un brano che doveva essere conosciuto il giorno stesso, e quindi affinando doti di intuizione, rapidità di lettura e interpretazione. L'anticipazione dell'estrazione del brano, invece, ha stravolto anche sotto questo profilo le caratteristiche della prova.

E' dedotto anche un profilo di irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà nella formulazione della griglia di valutazione per la prova pratica.

La Commissione ha formato una griglia in base a tre descrittori, per un complessivo punteggio massimo di 10 punti: illustrazione degli obiettivi didattici (max 3 punti), concertazione ed esecuzione (max 5 punti) obiettivi didattici/organizzazione di laboratorio (max 2 punti).

Tuttavia, non risulta corrispondenza fra i tempi di prova dedicati ai tre singoli descrittori e la relativa ponderazione di punteggio: infatti sia al primo che al terzo descrittore erano riservati 5 minuti, ma al primo descrittore viene assegnato un massimo di 3 punti, mentre al terzo solamente due punti (con gradualità di valutazione diverse).

D'altra parte, ove non si ritenga necessaria una corrispondenza o una proporzionalità fra ponderazione del punteggio della singola competenza e tempo della prova riservato alla stessa competenza, viene del tutto a mancare una giustificazione della griglia di valutazione, che riserva al solo descrittore "concertazione ed esecuzione" il 50% del punteggio complessivo, giungendo a

dedicare a questo descrittore un carattere sproporzionato, immotivato, illogico e notevolmente preponderante rispetto agli altri due descrittori.

Inoltre, è del tutto contraddittorio imporre una elaborazione scritta per l'illustrazione degli obiettivi didattici e poi valutare questo descrittore in maniera esigua, con soli 3 punti di massimo punteggio.

Ribadito che, come già si è detto, l'elaborazione scritta di questa illustrazione è illegittima perché il Decreto 95 non lo prevede, perché non è possibile svolgerla in soli 5 minuti, e perché la forma scritta non è congruente né adeguata per la valutazione della prova pratica, in ogni caso è contraddittorio assegnare una modalità più selettiva e impegnativa per lo svolgimento della illustrazione degli obiettivi didattici e poi sottovalutarla nella formulazione della griglia di valutazione.

Questi notevoli profili di illegittimità della prova pratica **sono altresì rilevanti**, poiché alcuni ricorrenti, pur avendo svolto prove scritte ammirevoli, sono stati esclusi solamente per il punteggio ottenuto nella prova pratica.

Per esempio, la ricorrente Morandi ha ottenuto 18,5 punti per gli scritti a risposta aperta, 5,60 punti per i quesiti in lingua, 5 punti per la prova pratica.

La ricorrente ha quindi raggiunto per le prove scritte un totale di punti 24,1, normalizzati a 18,08 punti, che le avrebbero potuto permettere, con una prova pratica diversamente svolta (per la quale erano teoricamente disponibili massimi 10 punti) di essere ammessa agli orali, ottenendo un punteggio superiore a 28 punti.

Secondo motivo. Violazione o falsa applicazione di norma di legge: art.8 comma quarto del Decreto MIUR 95/2016; art.9 comma terzo DPR 483/1997; Circolare MIUR 14097 del 18.5.2016. Eccesso di potere, carenza di

motivazione. Difetto di istruttoria. Motivazione irragionevole, illogicità, sproporzione ed evidente contraddittorietà. Violazione di principi di trasparenza e imparzialità.

La AD03 – Musica è una classe di concorso che riunisce candidati a ricoprire i ruoli sia nella scuola secondaria di primo grado che di secondo grado, ovvero per la classe A/29 (musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e per la classe A/30 (musica nella scuola secondaria di I grado).

La particolare conformazione di questa classe di concorso comporta quindi che al reclutamento partecipino candidati che hanno competenze differenti, nonché pretese di collocamento in Istituti che richiedono distinte formazioni alla docenza, anche in quanto orientate all'insegnamento di differenti categorie di studenti.

Nel nostro caso, un allarmante profilo di illegittimità della procedura attiene al fatto che i ricorrenti, che tutti aspiravano ai posti messi a concorso per la scuola superiore di primo grado, si sono trovati a dovere rispondere a quesiti che erano espressamente rivolti a saggiare le competenze di candidati a ricoprire l'insegnamento in una scuola secondaria di secondo grado.

Il riferimento è al quesito di prova scritta n.3 (*“Il candidato illustri sinteticamente come imposterebbe, in una classe di scuola secondaria superiore, una lezione sull'importanza del melodramma per la diffusione internazionale della lingua italiana”*) e n. 5 (*“Il candidato elabori lo schema di una lezione, per una classe di scuola secondaria superiore, tesa ad illustrare i principali parametri percettivi del suono - altezza, intensità, durata, timbro”*).

In prima battuta, preme sottolineare che non corrisponde ad un criterio di minima ragionevolezza pretendere che un candidato venga valutato per competenze all'insegnamento di un grado superiore a quello al quale aspira; nel nostro caso, candidati alla scuola secondaria di primo grado sono stati esclusi dalla procedura perché, sostanzialmente, non sono stati ritenuti idonei all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado.

E questo concerne un primo profilo di illegittimità, per irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e sostanziale carenza di motivazione di una valutazione che non è riferita a quesiti congruenti con il ruolo di insegnamento al quale aspiravano i ricorrenti.

D'altra parte, l'illegittimità di quesiti volti a valutare candidati alla scuola secondaria di primo grado con l'esame di competenze che attengono al secondo grado emerge anche dal fatto che attualmente l'insegnamento nel secondo grado della materia di educazione musicale è previsto solamente in alcune eccezionali ipotesi, che riguardano gli istituti di un indirizzo professionale.

Onde evitare simili inconvenienti, peraltro, il Ministero aveva dettato opportune soluzioni, che tuttavia nel nostro caso non sono state praticate.

Infatti, per la valutazione delle prove scritte il Ministero aveva indicato, in linea di massima, *“i seguenti criteri che si propongono a livello nazionale per la valutazione delle prove, che sono: pertinenza, correttezza linguistica, completezza, e originalità. Ogni commissione potrà integrare o modificare tali criteri, motivando e verbalizzando le ragioni dei cambiamenti apportati. Le Commissioni provvederanno, altresì, alla definizione di criteri specifici, nonché delle griglie di valutazione...”* (cfr. sub *Verbalizzazione delle operazioni*, in Nota MIUR 14097 del 18.5.2016).

Le indicazioni rese dal Ministero erano quindi di tenore generale, e permettevano alle Commissioni di intervenire e calibrare con la griglia di valutazione i criteri suggeriti, in funzione di esigenze che potevano insorgere con riferimento ai candidati, alle classe di concorso e alle specifiche competenze esaminande.

Come si è detto, la particolare conformazione della classe di concorso AD03 comporta che al reclutamento partecipino candidati che hanno titoli e aspirano a due differenti collocazioni, in Istituti di grado differente; questo è quindi il tipico

caso in cui i criteri suggeriti a livello generale dal ministero necessitavano di uno specifico adattamento da parte della Commissione.

E questo, peraltro, non solo per garantire una valutazione pertinente e adeguata dei candidati. Vero è, infatti, che per la competenza della USR Lombardia erano messi a concorso 61 posti per la classe A030 (scuola superiore di primo grado) mentre per la classe A029 (scuola superiore di secondo grado) non risulta alcun posto messo a concorso.

Le uniche competenze che necessitavano di essere valutate erano quelle dei candidati che aspiravano ad un inserimento negli istituti di istruzione secondaria di primo grado; con la conseguenza che la valutazione delle domande e delle risposte della prova scritta riferibili a competenze per la scuola secondaria superiore doveva essere attentamente vagliata e circoscritta, visto che queste competenze non erano riconducibili ai posti messi a concorso (oltre che essere del tutto inconferenti con i posti ai quali aspiravano i ricorrenti).

Da quanto sopra deriva che la particolare conformazione della classe di concorso AD03, associata agli specifici posti messi a concorso, richiedevano un intervento della Commissione, ed una griglia di valutazione adeguata, che fosse in grado di operare precise distinzioni.

E, per venire ai quesiti scritti nn. 3 e 5 della prova scritta, evidentemente declinati per saggiare un candidato alla scuola secondaria superiore, occorre che la Commissione provvedesse ad una loro equa formulazione, scongiurando la possibilità che, per candidati alla scuola di primo grado, e in un concorso in cui non era previsto neppure un posto per la scuola di secondo grado, venisse dato un peso sproporzionato e irragionevole a quesiti che, per quanto sopra, non risultano né congrui né pertinenti.

E a tale risultato la Commissione avrebbe potuto pervenire in vari modi, ad esempio con una differente graduabilità dei giudizi riferiti al quesiti nn.3 e 5 rispetto agli altri quesiti, in modo tale da garantire almeno che le valutazioni delle competenze che attengono all'insegnamento nella scuola secondaria

superiore non detenessero un effetto decisivo sul punteggio complessivo della prova scritta.

Oppure per i quesiti nn.3 e 5 la Commissione avrebbe potuto, anche restando nell'ambito degli estremi di punteggio previsti dal Ministero, conferire una minore ponderazione massima per quei descrittori più particolarmente collegati alla conoscenza dei contenuti dell'insegnamento nella scuola secondaria superiore (per esempio al descrittore relativo alla "completezza", che richiedeva proprio una padronanza dei contenuti), contemporaneamente valutando con maggiore punteggio massimo un altro descrittore.

Invece, come risulta dalla griglia di valutazione adottata, le risposte ai quesiti nn.3 e 5 sono state valutate dalla Commissione in maniera identica a tutti gli altri quesiti, con un risultato irragionevole, che dipende anche dalla formulazione illegittima della griglia di valutazione.

Non si tratta, qui, con ogni evidenza, di incidere sulla discrezionalità della Commissione, bensì di ricondurre la stessa discrezionalità entro limiti di ragionevolezza che non conducano a risultati di evidente contraddittorietà, illogicità e contrasto con gli obiettivi perseguiti dalla stessa amministrazione.

E' illogico, contraddittorio e inutile comporre un reclutamento di docenti per le scuole secondarie di primo grado in forza di competenze che attengono all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori.

E' da considerare, a questo punto, che la illegittimità dei quesiti nn.3 e 5 della prova scritta ha falsato notevolmente la valutazione complessiva delle prove di tutti i ricorrenti, e ha inciso in modo rilevante sulla loro ammissione alle prove orali.

Non solo la valutazione di questi quesiti, unitamente agli altri profili di illegittimità (per esempio, in abbinamento alle varie illegittimità riscontrabili e dedotte per la prova pratica), ha compromesso l'accesso dei ricorrenti agli orali.

In vari casi, infatti, anche volendo dare per legittime – cosa che non è - le prove pratiche così come sostenute e svoltesi, il punteggio ottenuto dai ricorrenti nelle valutazioni dei quesiti nn. 3 e 5 delle prove scritte ha comunque condotto autonomamente e direttamente alla loro esclusione dagli orali.

Ad esempio, il ricorrente Cannas ha ottenuto 12 punti negli scritti, 5,6 punti nei quesiti di lingua straniera, e 9 punti nella prova pratica. Con una diversa valutazione dei quesiti nn.3 e 5 (che prevedevano un totale di massimi 11 punti, normalizzati a 8,25) avrebbe potuto essere ammesso alle prove orali.

Infatti, in luogo di 12 punti per gli scritti avrebbe potuto ottenere 21 punti, che sommati a 5,6 punti dei quesiti in lingua straniera avrebbero dato un punteggio di 26,6 punti (normalizzato a 19,5), che gli avrebbero permesso, con il punteggio conseguito nella prova pratica di 9 punti, di passare agli orali con un punteggio finale di 28,5.

Ad esempio, il ricorrente Odoardi ha ottenuto 14 punti negli scritti, 4,9 punti nei quesiti di lingua straniera, e 9 punti nella prova pratica. Con una diversa valutazione dei quesiti nn.3 e 5 avrebbe potuto essere ammesso alle prove orali.

Infatti, in luogo di 14 punti per gli scritti avrebbe potuto ottenere 20,5 punti, che sommati a 4,9 punti dei quesiti in lingua straniera avrebbero dato un punteggio di 25,4 (normalizzato a 19,05), che gli avrebbero permesso, con il punteggio conseguito nella prova pratica di 9 punti, di passare agli orali con un punteggio finale di 28,05.

Lo stesso discorso può ripetersi per altri ricorrenti; per esempio, anche per la ricorrente Serafini.

La griglia di valutazione della prova scritta, così come adottata dalla Commissione con allegati alla nota USR 27.05.2016 n.8791, prevedeva espressamente uno schema riassuntivo, composto di due pagine, con

indicazione analitica dei risultati dei quesiti scritti e dei quesiti in lingua straniera, oltre che le sottoscrizioni di tutti i componenti della Commissione (Presidente, commissari, membri aggregati).

In tutte le copie delle correzioni ottenute dai ricorrenti manca la seconda pagina di questa griglia; non risultano quindi né lo schema riassuntivo dei quesiti in lingua straniera, né le firme di tutti i componenti della Commissione.

Nel caso dei membri aggregati, poi, il fatto è di particolare rilievo perché mentre il Presidente e i commissari hanno almeno sottoscritto lo schema riassuntivo della prova scritta a risposta aperta, dei commissari aggregati non risulta alcuna sottoscrizione.

Nel richiedere sin d'ora che l'amministrazione sia tenuta a depositare agli atti la copia integrale delle correzioni e delle griglie, anche con la parte relativa ai quesiti per lingua straniera, i ricorrenti sin d'ora impugnano le risultanze della procedura perché, con riferimento alla prova scritta, le valutazioni non risultano complete né sottoscritte né formate così come previsto dalla griglia di valutazione originariamente adottata dalla Commissione. In modo tale che non vi è sufficiente prova che le valutazioni si siano regolarmente svolte e completate.

E' impugnata altresì la griglia di valutazione adottata dalla Commissione per la prova scritta.

La Commissione infatti, pur aderendo alle indicazioni rese dal Ministero, che consigliavano taluni criteri (pertinenza, correttezza linguistica, completezza, originalità; Circolare MIUR n. 14097 del 18.05.16) ha adottato un sistema di descrittori analitici dei citati criteri, con relativa ponderazione, del tutto contraddittori e comunque non ragionevoli.

Infatti, per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado non si può ritenere ragionevole e congruo il riconoscimento al criterio della "originalità" del

massimo dei punteggi relativi ottenibili (1,5 punti); né può ritenersi ragionevole l'equiparazione, anche sotto un profilo di gradualità, della originalità rispetto agli altri descrittori.

Vero è che l'originalità, di per sé, non detiene un ruolo centrale e decisivo nelle funzioni didattiche; e questo vale a maggior ragione nell'insegnamento di primo grado.

Infatti, per gli istituti di primo grado la valutazione delle competenze di didattica non può essere svolta premiando in modo eccessivo e sproporzionato l'originalità dell'approccio o delle soluzioni, visto che si tratta di un insegnamento di base, orientato anche a obiettivi di inclusione degli studenti, in cui l'efficacia della metodologia didattica non può essere ottenuta con approcci prevalentemente innovativi o sperimentali.

D'altra parte, e sotto un ulteriore profilo, la graduazione delle ponderazioni dei punteggi a partire da zero è non solo irragionevole ma anche inutile; ed infatti anche le valutazioni che ne sono discese sono chiaramente inattendibili.

Un giudizio pari a zero dovrebbe essere reso a fronte di scritti che non diano una risposta e non forniscano neppure un minimo riscontro pertinente ai quesiti; circostanza che però è del tutto ipotetica, ove si considerino peraltro anche i titoli dei candidati alla classe di concorso. Da qui, pertanto, la irragionevolezza del criterio di ponderazione.

Tanto è vero che lo zero è stato attribuito a molte risposte ai quesiti aperti che pur avevano dato risposte pertinenti al quesito, e da questo deriva anche un evidente difetto di motivazione del giudizio reso dalla Commissione.

Sempre per quanto riguarda le prove scritte, si ricorda che costituisce principio generale, a garanzia di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione, il dovere della Commissione di predeterminare i criteri di valutazione. Il principio trova un esplicito riferimento nell'art.9 co. 3 del DPR n. 483/97.

Nel nostro caso, questo principio è stato notevolmente violato perché la griglia di valutazione delle prove scritte è stata determinata dalla Commissione in data 23.05.2016 e pubblicata in data 27.05.16 con nota USR 8791, molti giorni dopo lo svolgimento delle prove scritte, avvenute in data 4.05.2016.

Anche sotto questo profilo, pertanto, i ricorrenti deducono violazioni notevoli di principi fondamentali che attengono a trasparenza e imparzialità della procedura, oltre che il contrasto con la norma di cui all'art.9 comma terzo del DPR 483/1997.

Terzo motivo. Violazione o falsa applicazione di norma di legge: art. 14, comma 6, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Violazione della Circolare MIUR 14097 del 18.05.2016. Eccesso di potere, carenza di motivazione, travisamento, difetto di istruttoria, contraddittorietà degli atti. Violazione dei principi di collegialità, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, buona amministrazione e anonimato delle procedure concorsuali.

Le prove e le conseguenti valutazioni della Commissione si sono svolte con modalità illegittime anche perché le indicazioni delle modalità di svolgimento della prova pratica sono state adottate dalla Commissione in data 15 luglio 2016 (allegate a nota USR 11835), ovvero dopo la correzione delle prove scritte di alcuni ricorrenti (per esempio dopo la valutazione degli scritti dei ricorrenti Corbi, Dattilo, Dotti, Esposito, Faggiani, Fulgosi, Morandi, Odoardi), e prima della correzione delle prove scritte di altri ricorrenti (per esempio prima della valutazione degli scritti dei ricorrenti Cannas, Carraffa, Maggini, Scafili, Serafini, Spreafico).

A questo fatto, che di per sé provoca direttamente un profilo di illegittimità che attiene a una violazione di principi generali che attengono a trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e rischio di violazione dell'anonimato, occorre aggiungere una ulteriore, grave circostanza, che riguarda in generale i candidati e non solo i ricorrenti: per alcuni candidati, infatti, si è proceduto alla correzione

delle loro prove scritte dopo che gli stessi avevano sostenuto le prove pratiche, e dopo che le stesse prove pratiche erano state valutate dalla Commissione.

Per esempio, dal calendario delle prove risulta che vari candidati hanno sostenuto la loro prova pratica in data 2, 3 e 4 agosto, e in queste date sono state valutate le prove pratiche; tuttavia, molte correzioni delle prove scritte sono avvenute in data 8 agosto, ovvero successivamente alle prove pratiche svolte il 2, 3 e 4 agosto.

Le indicazioni per la prova pratica pubblicate il 15 luglio e lo svolgimento e correzione di alcune prove pratiche prima della valutazione delle prove scritte comportano una notevole confusione nonché una inversione inammissibile nella scansione delle fasi della procedura concorsuale, che si pongono in contrasto con il regolamento ministeriale della procedura, con quanto prevede la Circolare MIUR 14097 del 18 maggio 2016, oltre che con essenziali garanzie di anonimato.

Si consideri, infatti, che dopo lo svolgimento della prova pratica viene meno e comunque risulta attenuato l'anonimato del candidato, che viene direttamente esaminato dalla Commissione.

Tanto è vero che nelle valutazioni della prova pratica viene riportato il nome ed il cognome del candidato, mentre nelle valutazioni della prova scritta (proprio perchè dovrebbero svolgersi prima di quelle per la prova pratica) viene riportato solamente il codice del candidato.

La procedura di selezione, quindi, come è naturale, dispone e garantisce che l'anonimato venga sciolto solo dopo che si sono svolte le valutazioni della prova pratica.

In particolare, la Circolare 14097 prevede che *“per le classi di concorso per le quali è prevista la prova pratica, lo scioglimento dell'anonimato della prova scritta avverrà solo al termine della valutazione della prova pratica”*.

Questa previsione è dettata proprio per assicurare che le garanzie di anonimato siano rigorose almeno sino alla prova pratica, in occasione della quale la Commissione ha un contatto diretto con il candidato, del quale conosce anche il nome, il cognome, e può teoricamente desumere anche il codice fiscale.

Tuttavia, queste garanzie vengono meno ove si proceda allo svolgimento e alla valutazione della prova pratica prima della valutazione della prova scritta.

D'altra parte, e proprio stando a quanto stabilisce la Circolare citata 14097, lo scioglimento dell'anonimato può avvenire *“al termine della valutazione della prova pratica”*; il che significa che, nel nostro caso, nulla impediva il riconoscimento e/o lo scioglimento dell'anonimato una volta effettuata la prova pratica, anche se non erano ancora state svolte le correzioni per le prove scritte.

Con simili modalità, peraltro, si elude altresì il disposto di cui all'art.14 comma sesto del DPR 487/1994, il quale dispone che *“Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti”*.

Con l'aggravante, nel nostro caso, che **sulle copie degli elaborati delle prove scritte ottenuti dai ricorrenti risulta l'apposizione del codice fiscale (e sulla griglia corretta delle prove scritte risulta un numero ulteriore rispetto al “codice candidato”).**

L'indicazione del codice fiscale del candidato nello scritto (oltre che di altri numeri che non siano il *“codice candidato”* nella griglia corretta della prova scritta) è già di per sé un elemento che dimostra come non sia stato garantito l'anonimato nella fase di correzione; e in ogni caso dimostra che nei casi in cui si è proceduto a valutare la prova pratica prima della prova scritta era possibile il collegamento fra il nome ed il cognome del candidato (così come risultanti dalla prova pratica) e il codice fiscale indicato nell'elaborato della prova scritta.

D'altra parte, è altresì da sottolineare che solo alcuni dei candidati hanno ottenuto la correzione della loro prova pratica prima della correzione della prova

scritta; infatti le prove pratiche di altri candidati sono state corrette dopo la correzione delle loro prove scritte.

E questo dimostra un ulteriore profilo di illegittimità, non solo per una violazione del principio di imparzialità e di parità di trattamento dei candidati, che pure è dedotto.

E' del tutto naturale, infatti, che gli orientamenti e la disponibilità valutativa di una Commissione possano mutare dopo avere assistito e valutato alcune prove pratiche.

Lo svolgimento della prova pratica influisce sulle valutazioni della Commissione: a seguito di prove pratiche notevolmente insufficienti, la Commissione sarà portata ad un giudizio tendenzialmente negativo anche nella correzione delle prove scritte; d'altra parte, a seguito di prove pratiche ammirevoli la Commissione sarà portata invece ad un giudizio tendenzialmente positivo anche nella correzione delle prove scritte.

Con la conseguenza, nel nostro caso, che la Commissione ha proceduto per alcuni candidati alla correzione delle loro prove scritte dopo aver assistito ad alcune prove pratiche, e per altri candidati invece ha proceduto alla correzione delle loro prove scritte senza avere prima assistito alle prove pratiche.

Quanto sopra dimostra che l'inversione della scansione temporale delle correzioni, poiché ha riguardato solo alcuni e non tutti i candidati, ha finito per pregiudicare tutti i candidati perché ha compromesso l'attendibilità, l'imparzialità e l'uniformità di giudizio della Commissione nella correzione di tutte le prove.

D'altra parte, costituisce un principio generale della didattica valutativa oltre che delle procedure di reclutamento il dovere di procedere separatamente alla valutazione delle competenze; occorre quindi prima correggere tutte le prove scritte (alle quali competono determinate competenze), e dopo correggere tutte le prove pratiche (alle quali competono altre e diverse competenze), evitando confusioni delle fasi temporali che ingenerano molteplici profili di illegittimità, come si è detto.

Nella procedura per cui è causa, quindi, risultano violate fondamentali garanzie che attengono a anonimato, trasparenza e imparzialità della procedura nei confronti di tutti i ricorrenti.

Sul risarcimento del danno

I ricorrenti richiedono il risarcimento di ogni danno subito o subendo a causa dei provvedimenti impugnati, con condanna dell'amministrazione, e con riserva di ogni utile e migliore articolazione, anche sul piano istruttorio, in corso di causa.

Istanza istruttoria

In vari casi i ricorrenti hanno richiesto copia delle valutazioni e degli elaborati, senza ottenere riscontro. Si richiede l'acquisizione agli atti di tutti i verbali della Commissione e di copia delle valutazioni della Commissione e degli elaborati dei ricorrenti.

Istanza di cautela

In ordine al *fumus boni iuris*, si confida nell'accoglimento dei sopra estesi motivi di ricorso.

In ordine al *periculum in mora*, si rappresenta che le prove orali sono già state svolte, e che i candidati idonei possono quindi in breve tempo essere immessi in ruolo e prendere possesso delle nuove funzioni.

Ciò premesso, al fine di evitare che, nelle more del giudizio, si consolidino situazioni che poi, in caso di accoglimento del ricorso, potrebbe risultare difficile, oneroso o addirittura impossibile rimuovere, si chiede all'Ecc.mo T.A.R. di voler disporre ogni idonea cautela.

P. Q. M.

Si chiede piaccia all'Ecc.mo Tribunale, previa idonea cautela, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati come specificati in epigrafe, con condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno.

In via istruttoria, si richiede l'acquisizione agli atti di tutti i verbali della Commissione e di copia delle valutazioni e degli elaborati dei ricorrenti.

Con vittoria delle competenze professionali e rimborso del contributo unificato versato.

I sottoscritti Difensori chiedono di essere sentiti in Camera di Consiglio.

Ai sensi della vigente normativa fiscale in materia di contributo unificato, si dichiara che l'importo del contributo dovuto per la presente controversia, in materia di pubblico impiego, è di euro 325 (trecentoventicinque/00).

Milano, 21 ottobre 2016

prof. Avv. Vittorio Angiolini

Avv. Luca Formilan

Avv. Alessandro Basilico